

## CONTROLLO

---

### ***Il ruolo dei sindaci e dei revisori nella crisi di impresa – I° parte***

di **Fabio Favino**

Il **D.Lgs. 14/2019 (codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)** ha introdotto nel nostro ordinamento importanti **novità** che hanno come obiettivo la **prevenzione dello stato di crisi dell'impresa e la salvaguardia della continuità dell'attività d'impresa**.

Le nuove disposizioni obbligano l'organo di gestione a creare una **struttura organizzativa idonea alla rilevazione tempestiva dello stato di crisi**; infatti, in base al nuovo [articolo 2086, comma 2, cod. civ.](#), *“l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

L'[articolo 377 D.Lgs. 14/2019](#), che ha modificato in particolare gli [articoli 2257](#) (per le società semplici), [2380 bis](#) (per le società per azioni), [2409 novies](#) (per le società per azioni amministrate secondo il modello dualistico) e [2475](#) (per le società a responsabilità limitata) cod. civ., dispone che *“la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto di cui all'articolo 2086, 2° comma”* e **conferma il nuovo ruolo che deve avere l'organizzazione e la pianificazione d'impresa in funzione della tutela della continuità aziendale**.

Nell'ambito delle nuove norme di **prevenzione della crisi di impresa**, risulta **determinante il ruolo dell'organo di controllo e del revisore**, per i quali l'[articolo 14, comma 1, D.Lgs 14/2019](#) dispone *“che nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente l'esistenza di fondati indizi della crisi”*.

La **funzione di controllo**, attribuita dall'[articolo 14 D.Lgs. 14/2019](#) all'organo di controllo e di revisione al fine di favorire il **mantenimento delle condizioni di continuità dell'attività di impresa**, dovrà essere esercitata tenendo presente **le peculiarità e le differenti funzioni esercitate dai due organi**.

Il collegio sindacale, ai sensi dell'[articolo 2403 cod.civ.](#), **vigila** sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e **in particolare sull'assetto organizzativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento**, mentre

**l'organo di revisione legale, in base all'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010, deve effettuare un controllo legale dei conti, esprimere un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto, illustrare il risultato della revisione legale e verificare inoltre, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.**

**La differenza delle funzioni esercitate fra organo di controllo e di revisione, nell'ambito degli strumenti di prevenzione della crisi di impresa, va valutata attentamente dalle assemblee dei soci di Srl che dovranno procedere alla nomina entro il prossimo 16.12.2019 dell'organo di controllo o del revisore legale.**

In relazione alla **funzione di controllo attribuita dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) al collegio sindacale o sindaco unico**, è opportuno evidenziare che **già la riforma del diritto societario del 2003 gli aveva attribuito una serie di funzioni sia preventive che impeditive**, quali la possibilità di convocazione dell'assemblea in caso di inerzia dell'organo amministrativo, la promozione dell'azione di responsabilità e la possibilità di richiedere l'intervento del tribunale in caso di sospetto di gravi irregolarità dell'organo amministrativo.

In tal senso le indicazioni fornite dai **principi di comportamento del collegio sindacale, elaborati dal Cndcec**, si riferiscono alle attività da porre in essere per prevenire e far emergere la crisi di impresa.

**La norma 11.1 (prevenzione ed emersione della crisi di impresa)** stabilisce che il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, **vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali che facciano emergere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare come un'entità in funzionamento** e possa chiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, se il caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti.

**La funzione attribuita dall'[articolo 14 D.Lgs. 14/2019](#) al collegio sindacale**, così come già fatto dalla riforma del diritto societario del 2003, **conferma il passaggio** da un controllo caratterizzato dall'analisi a posteriori dei risultati di gestione e conseguenti azioni sanzionatorie **ad una funzione di vigilanza incentrata sulla valutazione *ex ante* della capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale.**

Nell'esercizio della **funzione di controllo dell'operato dell'organo amministrativo** al fine di prevenire la crisi di impresa e la perdita della continuità aziendale, il collegio sindacale, **ai sensi dell'[articolo 2403 bis cod.civ.](#)**, può procedere in qualsiasi momento ad **atti di ispezione e controllo** e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei **successivi contributi** ci occuperemo dei **poteri attribuiti ai sindaci dal codice civile e dal**

**D.Lgs. 14/2019 per prevenire situazioni di crisi di impresa e delle differenze con quelli ad appannaggio dei revisori legali.**

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE  
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)